

## **TI\_GERICHTE 14.2016.189 vom 12. Oktober 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-10-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2016.189](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.189)

FR: TI\_GERICHTE 14.2016.189 du 12 octobre 2016

IT: TI\_GERICHTE 14.2016.189 del 12 ottobre 2016

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Irricevibilità in ragione dell'esiguità dell'importo posto in esecuzione. Inapplicabilità del principio "minima non curat praetor". Rinvio al primo giudice senza interpellare la controparte

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dichiarato l'istanza irricevibile, considerando apparentemente che l'istante non avesse un interesse degno di protezione nel senso dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC a procedere per soli fr. 7.65, ed esprimendo la speranza "che l'istante impugni questa decisione creando sì ancora lavoro alle istituzioni ma che sia deciso poi come evitare queste assurde cause e dall'altra come gestire e non rinunciare a tanti piccoli capitali" .

#### **E. 4**

Nel reclamo la RE 1 ricorda che il diritto svizzero non conosce l'adagio "minima non curat praetor" e lascia alle parti la libertà di scegliere l'opportunità d'introdurre cause per importi minuti. Nel caso concreto la RE 1 afferma di avere agito nel rispetto dei principi di legalità e di uguaglianza e rammenta che quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità propria distinta di quella dello Stato è legalmente tenuta a riscuotere i contributi che non sono stati pagati nonostante diffida, ove non possano essere compensati con rendite scadute oppure se si è confrontati con una procedura infruttuosa o che appare evidente che lo sarà, ciò che non era il caso nella fattispecie. A detta della reclamante, la decisione d'irricevibilità impugnata configura un caso di diniego di giustizia, motivo per cui chiede alla Camera di annullarla e di rigettare l'opposizione in via definitiva.

#### **E. 5**

Come rileva la reclamante a ragione, il principio "minima non curat praetor" è estraneo alla concezione del diritto svizzero, secondo cui l'esecuzione di una pretesa pecuniaria in sé giustificata non può essere vietata solo perché è numericamente troppo esigua. Nella procedura civile un eventuale principio d'opportunità è infatti lasciato nelle mani delle parti ed è denominato massima dispositiva. E non può dirsi in modo generalizzato che il fatto di perseguire la riscossione di un importo infimo costituisca in sé un modo di procedere temerario o abusivo (sentenza del Tribunale federale 5P.192/2004 del 20 luglio 2004 consid. 3.3). Nel caso specifico non vi sono elementi per considerare che l'istante non abbia un interesse attuale, concreto e legittimo a incassare la pretesa posta in esecuzione. La sentenza impugnata va quindi annullata.

#### **E. 5.1**

Non incombe invece a questa Camera sostituirsi al primo giudice, statuendo essa stessa sull'istanza per la prima volta e risolvendo le questioni ch'egli non ha voluto affrontare. Gli va però ricordato che il giudice del rigetto deve esaminare d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se, segnatamente, vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nella decisione invocata quale titolo di rigetto. Nel caso specifico, pare in particolare indicato verificare se la posizione "AVS Spese esecutive" di fr. 53.– contenuta nella fattura di chiusura del 18 agosto 2015 (doc. D) sia oggetto di una decisione esecutiva presente agli atti.

## **E. 5.2**

Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B\_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).

## **E. 6**

Poiché la necessità del rinvio della causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede saranno fissate un'altra volta con il nuovo giudizio. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7.65, non raggiunge ovviamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.